

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA DEL LAVORO E PER LA  
RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, i lavoratori precari, i lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e i lavoratori con disabilità, nonché disposizioni volte a consentire la piena attuazione delle procedure connesse al riconoscimento del reddito di cittadinanza;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per fare fronte a rilevanti crisi industriali in corso in diverse aree del Paese al fine di garantire i livelli occupazionali e il sostegno al reddito dei lavoratori;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Emana

il seguente decreto-legge

**CAPO I  
Tutela del lavoro**

**Art. 1  
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)**

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori delle piattaforme digitali";

**b)** dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

*"Art. 2-bis  
(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione

dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.”;

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

“CAPO V-bis  
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Art. 47-bis  
*(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)*

1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.
2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
3. I lavoratori di cui al comma 1 possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. La retribuzione base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 47-bis e 47-ter entrano in vigore dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 47-ter  
*(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)*

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme digitali è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. L'impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater  
(Osservatorio)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.”.

**Art. 2**  
**(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)**

1. All'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole “tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “un mese”.

**Art. 3**  
**(Copertura finanziaria)**

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**Art. 4**  
**(Emergenza occupazionale Anpal servizi s.p.a.)**

1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “All'ANPAL Servizi s.p.a. è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.”.

2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.

**Art. 5**  
**(Misure urgenti in materia di personale INPS)**

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "e nei limiti della dotazione organica dell'INPS" sono aggiunte le seguenti: ", come rideterminata ai sensi del presente comma";
- b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità."

**Art. 6**  
**(Misure urgenti in favore dei LSU/LPU)**

1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole "31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2019".

**Art. 7**  
**(Disposizioni urgenti in materia di ISEE)**

1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-sexies  
(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)

"1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.""

**Art. 8**  
**(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)**

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

**CAPO II**  
**Crisi aziendali**

## **Art. 9**

### **(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)**

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro nell'anno 2019, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:

"282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

## **Art. 10**

### **(Area di crisi industriale complessa Isernia)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel limite di spesa di un 1 milione di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## **Art. 11**

### **(Esonero dal contributo addizionale aree di crisi industriale complessa)**

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo verbale di accordo governativo tra l'impresa e le

organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui vengano definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali.”

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Art. 12 (Potenziamento struttura crisi di impresa)**

1. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: “Alla struttura di cui al primo periodo sono assegnati, al di fuori delle piante organiche del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fino ad un massimo di venti funzionari di area III, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, anche in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 500.000 euro per il 2019 e 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

#### **Art. 13 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente: “253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità finanziaria.”.

#### **Art. 14 (Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)**

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 5 è aggiunto in fine il seguente

periodo: “La quota dei proventi derivanti dalle aste eccedente il valore di 1000 milioni di euro è destinata nella misura massima di 250 milioni di euro all’anno al Fondo di cui all’articolo 27, comma 2 e per una quota di 20 milioni all’anno per gli anni dal 2020 al 2024 a un Fondo da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico per finanziare interventi di riqualificazione e sviluppo dell’occupazione locale nelle aree dove sono ubicate centrali di generazione a carbone da dismettere ai sensi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.”.

2. All’articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per il carbon leakage indiretto”, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell’articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alle linee guida relative al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra previste dalla Direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con Direttiva UE/2018/410. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo.”.

#### **Art. 15** **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto-legge contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e in particolare per garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, quali i c.d. *riders*, lavoratori con disabilità, LSU/LPU, lavoratori precari.

Il decreto contiene, inoltre, disposizioni per supportare l'attuazione del reddito di cittadinanza rimessa in gran parte all'INPS che quindi necessita, con urgenza, di rafforzare le proprie strutture amministrative.

Il provvedimento reca, inoltre, disposizioni per fare fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti.

Il presente decreto-legge si articola in 2 Capi, il primo dedicato alle disposizioni in materia di tutela del lavoro e il secondo contenente disposizioni relative alle crisi aziendali e agli ammortizzatori sociali.

Di seguito si illustra nello specifico il contenuto dei singoli articoli.

### CAPO I – TUTELA DEL LAVORO

#### Articolo 1, 2 e 3 – RIDERS

L'articolo apporta modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, includendo le prestazioni che si svolgono attraverso il ricorso a sistemi digitali tra le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e la cui organizzazione è predisposta dal committente, ai fini dell'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Sono altresì ampliate talune tutele in favore degli iscritti alla gestione separata tra le quali va evidenziata la revisione del requisito minimo di contribuzione – dai 3 mesi attuali a 1 solo mese – richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera.

Al contempo, la proposta introduce una modifica della prestazione collegata alla degenza ospedaliera, prevedendo un aumento pari al 100% di tale indennità. L'incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

L'articolo aggiunge inoltre al capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 un capo V *bis* dedicato alla "*Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali*", nel quale sono stabiliti livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati - con contratto di lavoro non subordinato - nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

Tali lavoratori possono essere retribuiti in misura non prevalente in base alle consegne effettuate e viene lasciata all'autonomia negoziale la possibilità di definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Tra le disposizioni poste a tutela di detti lavoratori va menzionata la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, considerato che l'impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 nonché al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

E' istituito poi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

Infine, la modifica del decreto legislativo n. 22 del 2015 prevede che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta "*dis-coll*" – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

L'articolo 3 individua, infine, la copertura finanziaria.

#### ARTICOLO 4 – ANPAL SERVIZI



L'articolo è volto a consentire alla società *in house* Anpal servizi s.p.a. di procedere a una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei servizi per l'impiego, funzionale ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria. A tal fine la società *in house* procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019. Conseguentemente si dispone l'abrogazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019 che aveva destinato 1 milione di euro alla stabilizzazione del personale a tempo determinato della società mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami. Le relative risorse, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, vengono aggiunte alle risorse già destinate all' Anpal servizi s.p.a. dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la precisazione che 10 milioni di euro sono destinati alle spese di funzionamento e 1 milione di euro alle ulteriori spese per il personale. Con quest'ultima precisazione si intende sottolineare, da un lato, che le spese di personale di Anpal servizi s.p.a. non sono limitate dallo stanziamento in atto, dall'altro, che non vengono meno le risorse già utilizzate da Anpal servizi s.p.a. per finanziare le spese di personale.

#### **ARTICOLO 5 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS**

L'articolo 12, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 - recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni - prevede che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto".

La citata disposizione destina, pertanto, risorse finanziarie aggiuntive e straordinarie all'assunzione di personale dipendente chiamato ad attuare le nuove previsioni in tema di reddito di cittadinanza.

Il fabbisogno sostenibile dell'Istituto è pari a 28.770 unità di personale, di cui 21.304 unità di area C, nel rispetto dei limiti finanziari ("spesa massima sostenibile") dell'ultima dotazione organica di cui alla determinazione presidenziale n. 59 del 2017.

Il presente articolo ridetermina i limiti della dotazione organica dell'INPS. Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione di n.1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale 24 aprile 2018 n. 42, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami", il 27 aprile 2018, n. 34.

- Le citate facoltà assunzionali straordinarie vanno a sommarsi alle seguenti assunzioni di personale di Area C:
- 962 unità, già autorizzate con DPCM 10 ottobre 2017 e rimodulate a seguito di autorizzazione del Dipartimento della Funzione pubblica del 10 aprile 2018;
  - 256 unità, già autorizzate con DPCM 15 novembre 2018;
  - 165 unità, di cui 27 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2017;
  - 1500 unità, di cui 250 progressioni verticali, in corso di autorizzazione e calcolate sul risparmio di spesa derivante dalle cessazioni di tutto il personale relative all'anno 2018, assumibili con decorrenza giuridica ed economica dal 15 novembre 2019;
  - 437 unità di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), L.232/16 come rifinanziata dalla L. 205/2017, assegnate con DM del 24 aprile 2018 (cfr. nota DFP prot. n. 16900 del 12/3/2019);
  - 266 unità calcolate sulle risorse di cui all'art. 1, comma 301, lettera h), L. 145/2018 per l'anno 2019.

L'Istituto procederà, pertanto, ad assumere n.4.589 unità di area C; l'attuale consistenza del personale di area C è pari a 18.345 unità; in seguito alle assunzioni e alle cessazioni che interverranno nel corso dell'anno la dotazione organica di area C verrebbe a determinarsi in 21.304 unità.

#### **ARTICOLO 6 – LSU/LPU**

L'articolo si riferisce alla proroga sia delle convenzioni sottoscritte annualmente - ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - da questo Ministero con le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sia dei contratti a tempo determinato di cui beneficiano presso gli enti pubblici calabresi i lavoratori socialmente utili suindicati e i lavoratori di pubblica utilità, nell'ambito degli speciali programmi di stabilizzazione occupazionale per essi avviati.

La disposizione proposta, in primo luogo, ha l'obiettivo di evitare che nel corso dell'anno si determinino soluzioni di continuità nell'erogazione degli assegni ai lavoratori socialmente utili e delle retribuzioni ai lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici calabresi. L'interruzione dell'erogazione di assegni e retribuzioni altrimenti si verificherebbe alla data del 31 ottobre 2019, con inevitabili conseguenze sul piano sociale e di ordine pubblico, data la vastità della platea interessata di circa 8.500 lavoratori (di cui 4.500 LSU del bacino a carico del Fondo Sociale per l'occupazione e la Formazione circa 4.000 tra LSU/LPU della Calabria).

Detti lavoratori sono impiegati presso gli enti utilizzatori/datori di lavoro in massima parte presso servizi essenziali dei Comuni. Il fenomeno sul territorio riguarda complessivamente oltre 500 enti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna (di cui, circa 270 per i lavori socialmente utili e circa 235 per i contratti di lavoro a tempo determinato di LSU/LPU nel 2019).

Inoltre, l'articolo in particolare in relazione alle convenzioni LSU ex articolo 78 cit. semplificherebbe notevolmente l'attività connessa alla gestione della platea poiché permetterebbe con un solo provvedimento amministrativo (decreto direttoriale) di disporre il pagamento degli assegni ai LLSUU per l'intero anno. Diversamente alla scadenza della proroga prevista (31/10/2019) si dovrebbe procedere alla stipula di nuove convenzioni con le Regioni per la copertura degli ultimi due mesi dell'anno e ciò – dati i tempi tecnici ineliminabili occorrenti e la coincidenza con gli adempimenti e i termini di chiusura dell'esercizio finanziario – potrebbe comportare il rischio che esse non si perfezionino in tempo utile.

Rispetto all'attuazione dei processi di stabilizzazione presso gli enti pubblici calabresi, sul piano amministrativo, la proroga dei contratti a tempo determinato al 31 dicembre 2019 consentirebbe di semplificare detti processi permettendo il passaggio dei lavoratori interessati dal lavoro precario – a tempo determinato – a quello stabile – a tempo indeterminato – scongiurando il ritorno dei medesimi allo stato di percettori di un semplice sussidio, alla scadenza del termine del 31 ottobre 2019. Ciò, peraltro, vanificando l'impegno anche di natura economica a valere sulle risorse statali, sin ora profuso verso l'obiettivo della stabilizzazione.

#### **ARTICOLO 7 – ISEE**

Con la conversione del DL "crescita" è stato previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i redditi e i patrimoni rilevanti nell'ISEE vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018). Inoltre, è stato genericamente disposta la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Appare necessario correggere tale disposizione anticipandone l'entrata in vigore: le norme vigenti, infatti, già avevano previsto una modifica dei riferimenti temporali dell'ISEE a decorrere dal 1° settembre e, in assenza del presente intervento normativo urgente, i riferimenti cambierebbero due volte nel giro di pochi mesi (settembre e gennaio); inoltre, poiché il decreto crescita ha modificato anche le scadenze della presentazione della dichiarazione dei redditi, posticipandole nell'anno già in corso al 30 novembre, la conseguenza sarebbe che per questi cittadini il reddito 2018 verrebbe dichiarato in sede ISEE prima di essere dichiarato ai fini fiscali.

Inoltre, appare opportuno delimitare, per mezzo di un apposito decreto, le modalità con cui i cittadini potranno aggiornare la propria situazione reddituale e fiscale a quella dell'anno precedente. Altrimenti, si aprirebbe lo spazio a dichiarazioni non verificabili negli archivi dell'anagrafe tributaria (ad esempio, se un dato nucleo familiare decidesse di aggiornare nel gennaio 2020 i redditi e patrimoni nell'ISEE al 2019, non sarebbe in alcun modo possibile controllare preventivamente quanto dichiarato).

Si ricorda che l'ISEE coinvolge circa cinque milioni di nuclei familiari, per oltre un quarto della popolazione italiana, e decine di migliaia di enti erogatori.

## **ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI**

L'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, destinato a concedere ai datori di lavoro, al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 1 e 1 *bis* del medesimo articolo, un incentivo per le assunzioni delle persone con disabilità.

Il presente articolo aggiunge un comma all'articolo 13 al fine di consentire che il predetto Fondo possa essere alimentato anche da versamenti volontari da parte di soggetti privati, in un'ottica di solidarietà sociale.

Ciò nasce dall'esigenza avvertita dalla società civile di contribuire in modo concreto e tangibile all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, effettuando libere donazioni al predetto Fondo, destinato a erogare incentivi a quei datori di lavoro che assumono persone con disabilità anche gravi, che con maggiori difficoltà possono trovare una propria dimensione lavorativa.

Pertanto la disposizione costituisce, per un verso, un potenziale strumento nuovo di sostegno incentivante all'occupazione di persone con disabilità e, per altro verso, uno strumento di crescita sociale, in termini di cultura della solidarietà, coerentemente con il principio di sussidiarietà.

## **CAPO II - CRISI AZIENDALI**

### **ARTICOLO 9 - SARDEGNA E SICILIA**

Con il presente articolo si assegnano ulteriori risorse alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, nell'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, per un massimo di dodici mesi nel 2019.

In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, per un massimo di dodici mesi, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

Inoltre si aumentano, per l'anno 2019, le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione Sicilia, ai sensi dell'articolo 1, comma 282, della legge 145 del 2018, in quanto, nelle aree di crisi industriale complessa presenti nel territorio siciliano, sono emerse ulteriori esigenze di tutela di particolari situazioni di crisi occupazionale, richiedenti il ricorso agli ammortizzatori sociali.

### **ARTICOLO 10 – ISERNIA**

L'articolo in argomento mira ad estendere le disposizioni contenute nell'articolo 25-*bis* del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di mobilità in deroga, per le aree di crisi industriale complessa della provincia di Isernia ai lavoratori che "alla data del 31 dicembre 2016 risultano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga", quindi ai 40 lavoratori dell'ex stabilimento di Isernia, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017, salvo che alcuni di questi lavoratori abbiano ottenuto l'accoglimento della propria istanza di Reddito di Cittadinanza, non cumulabile con detta mobilità.

## **ARTICOLO 11 – ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

La disposizione propone un'agevolazione finalizzata a salvaguardare l'occupazione nelle grandi imprese con più unità produttive sul territorio nazionale, di cui almeno una sita in un'area di crisi industriale complessa. L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in caso di ricorso all'intervento dell'integrazione salariale straordinaria, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) le imprese appartengono al settore della fabbricazione di elettrodomestici;
- b) hanno unità produttive nel territorio nazionale – di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa- e occupano più di 4000 lavoratori;
- c) abbiano stipulato un contratto di solidarietà di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015 finalizzato al mantenimento dell'occupazione tramite la riduzione concordata dell'orario di lavoro avviata nel corrente anno 2019 per almeno 15 mesi.

## **ARTICOLO 12 – POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA**

La presente disposizione ha la finalità di potenziare il funzionamento della struttura di crisi istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In particolare, al comma 1 si prevede che, all'unità di crisi, venga assegnato un contingente di personale non dirigenziale di area III, fino ad un massimo di 20 unità, al di fuori delle piante organiche del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, munito di competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, anche in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Si evidenzia che l'intervento in parola non si pone in contrasto con il disposto di cui all'articolo 1, comma 852, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto tale ultima disposizione non esclude l'utilizzo di personale aggiuntivo, volto a rafforzare la struttura istituita d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Parimenti, la disposizione in esame è complementare a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere q) ed r), del d.P.CM. di riordino del Ministero dello sviluppo economico, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019 e attualmente in corso di registrazione, che dispone unicamente in capo alla nuova Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, l'attribuzione delle *"funzioni relative alla struttura per le crisi di impresa di cui all'art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296"* indicandone in tal modo la mera collocazione amministrativa, senza intervenire sulla relativa struttura.

Quanto, infine, alla necessità e urgenza dell'intervento, si evidenzia che, alla luce dell'analisi dei "tavoli di crisi" aperti presso il Ministero dello sviluppo economico, recentemente sono emerse una serie di problematiche complesse, che richiedono attività rapide e specifiche per ognuno dei citati tavoli, al fine di prevenire la chiusura di attività produttive e consentire il mantenimento dei livelli occupazionali.

## **ARTICOLO 13 – AMMORTIZZATORI IN DEROGA**

L'articolo sostituisce il comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevedeva di finanziare il trattamento di mobilità in deroga, di cui al comma 251, mediante le risorse regionali ancora disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fonte di finanziamento doveva essere riconducibile a risorse proprie di ogni singola regione e provincia autonoma, con esclusione, quindi, di risorse di derivazione statale o europea/internazionale. Considerato, però, che dall'entrata in vigore della disposizione non è pervenuta alcuna comunicazione da parte delle regioni, si è giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento previsto per la mobilità in deroga non

risponda alle esigenze dei territori regionali che, invece, potrebbero avere residue disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Al fine, pertanto, di non vanificare la concreta applicazione della misura, si ritiene di consentire di attingere alle risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La sostenibilità finanziaria è garantita dalla preventiva verifica delle residue risorse da parte dell'INPS, che deve essere acquisita dalle regioni e province autonome in via preliminare e in difetto della quale non è possibile autorizzare i trattamenti. Si è ritenuto, pertanto, di sostituire il comma 253, eliminando sia la comunicazione delle risorse disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia la previsione di un decreto interministeriale di attuazione, in quanto il rispetto del limite massimo di risorse è garantito dalla verifica indefettibile da parte dell'Inps che, quale ente erogatore, ha gli elementi per assicurare un costante monitoraggio delle risorse.

#### **ARTICOLO 14 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE**

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra", i proventi delle aste delle quote CO2 sono versati al GSE e da quest'ultimo trasferiti in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato.

Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati secondo quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo e da altre disposizioni in materia finanziaria e fiscale, introdotte con successivi decreti legge (D.L. n. 148/2017, D.L. n. 119-2018) e legge di bilancio (Legge n. 205/2017).

Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo n. 30 del 2013 il 50% delle risorse è destinato al "fondo ammortamento dei titoli di Stato", mentre il rimanente 50% è a sua volta suddiviso e assegnato nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi per la decarbonizzazione, e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico per interventi di promozione dell'efficienza energetica.

I proventi delle aste relative all'annualità 2018 già effettuate ammontano a circa 1.500 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai circa 550 milioni di euro relativi all'annualità 2017 e, pertanto, risultano risorse aggiuntive per circa 1.000 milioni di euro.

Come riconosciuto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le imprese italiane sottoposte ad *Emissions Trading* risentono ormai da anni della pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello nazionale dei costi indiretti delle quote trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (Carbon Leakage indiretto).

Come è noto l'Italia non prevede alcuna forma di compensazione per i costi indiretti ingenerati dal trasferimento in bolletta del costo della CO<sub>2</sub>, mentre un numero considerevole di Stati Membri dell'Unione Europea, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Grecia si avvale, in taluni casi già dal 2013, delle Linee Guida sugli Aiuti di Stato adottate nel 2012 dalla Commissione Europea per compensare le proprie industrie.

La stessa Autorità garante rileva come: *"la mancata successiva effettiva definizione in Italia di tali misure finanziarie compensative, a fronte del fatto che altri Stati membri – tra cui Germania, Inghilterra, Spagna e Olanda - hanno già adottato misure finanziarie ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 6, della Direttiva ETS (quindi consentendo alle imprese [] ubicate nei rispettivi territori di beneficiare di aiuti finanziari ad hoc determinati sulla base dei criteri dettati dalla Commissione), determina una chiara distorsione della concorrenza nella forma di una differente implementazione della normativa ETS nei diversi Stati membri dell'Unione europea ed in particolare, per quanto di interesse dell'Autorità, un evidente svantaggio*

competitivo per le imprese italiane nei confronti dei concorrenti comunitari che beneficiano di un programma di misure compensative predisposte dallo Stato membro nel cui territorio sono situati”.

Infatti, contrariamente ai costi diretti, non esiste un approccio armonizzato comune per il risarcimento dei costi indiretti: la compensazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri e soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato nell’ETS. Attualmente, gli Stati membri potrebbero compensare nel 2018 fino all’80% e nel 2019 fino al 75%, dei costi indiretti delle loro imprese eleggibili.

Nel 2018, undici Stati Membri e la Norvegia compensavano i costi indiretti. Il Lussemburgo e la Regione della Vallonia sono stati gli schemi più recenti approvati dalla Commissione UE mentre recentemente Repubblica Ceca e Polonia hanno deciso che la compensazione inizi dal 2021.

La tabella seguente mostra la compensazione dei costi indiretti negli Stati membri per gli anni 2016 e 2017. A proposito della percentuale di incidenza sul totale delle entrate dalle aste, si ricorda che secondo la nuova direttiva ETS gli Stati Membri dovrebbero destinare a compensazione indiretta non più del 25% del totale delle proprie entrate dalle aste.

*Table 2: Indirect costs compensation and total auction revenues – 2016 and 2017*

Member State	Compensation paid for 2016 (€ million)	Auction revenues 2016 (€ million)	Percentage	Compensation paid for 2017 (€ million)	Auction revenues 2017 (€ million)	Percentage
Flanders	46.75	56.92	82.14%	31.72	76.14	41.67%
Netherlands	53.59	142.61	37.58%	36.9	190.71	19.35%
Germany	288.72	850.39	33.95%	202.21	1,146.82	17.63%
UK	19	424.33	4.48%	17.16	566.48	3.03%
Spain	71.44	369.46	19.34%	66.64*	493.55	13.50%
France	135.15	234.68	57.59%	98.73	313.40	31.50%
Slovakia	10	65.05	15.37%	10	87.06	11.49%
Finland	37.91	71.22	53.22%	26.75	95.26	28.08%
Latvia	1.04	11.5	8.70%	0.24	15.39	1.54%
Greece	12.4	148.05	8.38%	12.44	198.03	6.28%

*Note: For Spain only the preliminary data is available, the final amount is expected to be slightly higher*

*Source: ERCST elaborations on Member States reports on indirect costs compensation, 2019*

Il fine della proposta normativa è pertanto di utilizzare parte delle risorse aggiuntive rispetto a un tetto prestabilito di entrata, pari a 1000 milioni di euro l’anno, fino ad un massimo di 250 milioni di euro, per ridurre il costo per l’energia per le imprese soggette alla normativa europea ETS. In particolare, la misura è destinata alle imprese, individuate ai sensi dell’art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE e s.m.i., quali appartenenti ai settori o ai sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, come individuate dalla decisione della Commissione Europea del 27 ottobre 2014 n. 2014/746/UE per il periodo 2015-2019 e dalla bozza di decisione della Commissione Europea del 15 febbraio 2019 per il periodo 2021-2030.

La norma istituisce un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato “*Fondo per il carbon leakage indiretto*”, nel quale far confluire le predette risorse, per essere poi riassegnate alle imprese. La applicazione della norma è soggetta a notifica alla Commissione europea.

Un altro campo di intervento della norma è quello di evitare crisi occupazionali nelle aree dove in base al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui versione definitiva dovrà essere inviata alla Commissione Europea entro il 2019, è prevista la chiusura delle centrali a carbone attualmente operanti. Si tratta delle centrali di Monfalcone, Brescia, Fusina, La Spezia, Bastardo, Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud, Fiumesanto e Sulcis. Nelle riunioni tecniche tenutesi presso il MISE è emersa la forte preoccupazione da parte sindacale per il forte calo dell’occupazione connesso a tali chiusure, pur in presenza in alcuni casi di interventi di riconversione delle centrali con centrali a gas.

Occorre quindi pensare a progetti di riqualificazione e riconversione della occupazione locale, per evitare l’aggravarsi di crisi locali.

La possibilità di utilizzo dei proventi delle aste CO2 per tali iniziative è espressamente prevista dalla Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (art. 10, comma 3, lettera k) per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in coordinamento con le parti sociali.

Una quota di 20 milioni annui dei proventi verrebbe perciò destinata a un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per finanziare tali interventi di riconversione della occupazione locale, per un periodo dal 2020 fino al 2024.

## RELAZIONE TECNICA

### ARTICOLI 1, 2 E 3 - RIDERS

#### - Modifiche al decreto legislativo n.81 del 15 giugno 2015 -

La proposta normativa all' articolo 1 apporta modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015, novellando il comma 1 dell'articolo 2, aggiungendo all'articolo 2 l'articolo 2-*bis*, recante un ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata, nonché aggiungendo un ulteriore capo dopo il Capo V (Capo V-*bis*), in materia di tutela del lavoro tramite piattaforme digitali. La modifica proposta al **comma 1, lettera a), dell'articolo 2, del d.lgs. n. 81/2015**, intende meglio specificare la platea delle prestazioni di lavoro ai fini della applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, individuando quelle che si svolgono attraverso il ricorso a sistemi digitali tra quelle a carattere prevalentemente personale, continuative e la cui organizzazione è predisposta dal committente. La novella legislativa di carattere ordinamentale necessaria per meglio individuare il campo di applicazione dell'articolo 2 del suddetto decreto legislativo, non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

La lettera b) del comma 1, del sopra richiamato articolo 1, inserisce dopo l'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, l'articolo 2-*bis* che prevede, al comma 1, la revisione del **requisito minimo di contribuzione - dai 3 mesi attuali ad 1 solo mese** – richiesto all'iscritto nei dodici mesi antecedenti l'evento tutelato affinché lo stesso possa beneficiare delle prestazioni relative a **congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera**.

Al contempo, la proposta normativa introduce al comma 2 una modifica della prestazione collegata alla **degenza ospedaliera**, prevedendo un aumento pari al **100%** di tale indennità. Tale incremento interessa anche l'indennità di malattia dal momento che la normativa vigente prevede che quest'ultima prestazione venga erogata con un importo pari al 50% di quello relativo alla degenza ospedaliera.

Le stime degli oneri collegati ai punti sopraindicati sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione si è tenuto conto della distribuzione degli iscritti in base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:

- circa 550 beneficiari di indennità di ricovero cui corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
- circa 1.100 beneficiari di indennità di malattia cui corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
- circa 6.000 beneficiari di indennità di maternità/paternità cui corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
- circa 1.100 beneficiari di congedi parentali cui corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.

Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi di Istituto, si è stimato:



- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 gg di malattia);
- l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari al 8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 gg di ricovero);
- l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo come risulta dagli archivi di Istituto;
- i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e con eventuale ampliamento della platea) derivanti dalla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.

Di seguito lo sviluppo decennale delle principali componenti contabili sviluppate sulla base dei parametri macroeconomici sottostanti l'Aggiornamento del quadro macroeconomico di dicembre 2018; si precisa che gli oneri tengono conto non solo della nuova platea ma anche dei costi derivanti dal raddoppio delle indennità di malattia e di degenza per l'intero collettivo di beneficiari.

Si è ipotizzato che le modifiche normative in esame entrino in vigore dal 1° luglio 2019.

#### Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata

Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese				Maggiori oneri per aumento del 100% dell'indennità di ricovero e malattia		Maggiori oneri complessivi
Indennità malattia	Indennità ricovero	Indennità di maternità	Congedo parentale	Indennità malattia	Indennità ricovero	Totale
<b>importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)</b>						
2019	0,03	0,01	2,90	0,11	0,30	3,5
2020	0,06	0,02	5,85	0,21	0,61	7,0
2021	0,06	0,02	5,99	0,22	0,62	7,2
2022	0,06	0,02	6,09	0,22	0,63	7,3
2023	0,06	0,02	6,19	0,22	0,64	7,4
2024	0,07	0,02	6,28	0,23	0,65	7,5
2025	0,07	0,02	6,37	0,23	0,66	7,6
2026	0,07	0,02	6,45	0,23	0,67	7,7
2027	0,07	0,02	6,53	0,24	0,68	7,8
2028	0,07	0,02	6,61	0,24	0,68	7,9
2029	0,07	0,02	6,73	0,24	0,69	8,1

La modifica alla **lettera c)** è finalizzata a riorganizzare una particolare categoria di lavoratori impiegati attraverso piattaforme digitali - attualmente non inquadrati in una peculiare tipologia contrattuale - stabilendo livelli minimi di tutela. **L'articolo 47-bis**, recante lo scopo, l'oggetto e l'ambito di applicazione della nuova disciplina riveste un mero carattere descrittivo, poiché individua i destinatari della disposizione citata e, dunque, non comporta alcun onere.

Tra le tutele previste per tale categoria si evidenziano quelle afferenti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, descritte nell'articolo 47-ter.

Il comma 1 **dell'art. 47-ter** prevede la soggezione alla tutela assicurativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 per i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro riferite ad attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme digitali.

Il premio di assicurazione è dovuto con le modalità di cui all'art. 41 del citato D.P.R. n.1124/1965 dal datore di lavoro, in base ai tassi di premio previsti per le attività svolte dalle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestite da Inail.

Per la determinazione del premio, in ragione della peculiarità del rapporto, la disposizione in esame assume come base imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l'impresa titolare della piattaforma digitale. Il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, attualmente pari a euro 48,20, è annualmente rivalutata in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat ai sensi dell'articoli 1, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il premio assicurativo, determinato sulla base dei tassi delle tariffe Inail e della retribuzione giornaliera convenzionale, non è frazionabile in relazione al numero di ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.

Il comma 2 della disposizione in esame, oltre agli oneri assicurativi, pone a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale, tutti gli adempimenti previsti dal citato T.U. n. 1124/1965, e il comma 3 quelli previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.

Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi, nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.

L'articolo **47-quater** istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabile del Ministero presso il quale l'osservatorio sarà istituito. Pertanto, la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica.

- **Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22** -

L'articolo 2 propone che le prestazioni collegate alla disoccupazione dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata – la cosiddetta “dis-coll” – possano essere concesse in presenza di almeno un mese di contribuzione (e non più tre come richiesto dalla normativa vigente) nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino all'evento di disoccupazione.

In proposito è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.

<b>Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Maggiori oneri per: Requisito da 3 a 1 mesi per conseguimento dell'indennità dis_coll</b>	
<b>Anno</b>	<b>Costo della prestazione</b>
	<b>importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)</b>
2019	1,8
2020	3,7
2021	3,7
2022	3,8
2023	3,9
2024	3,9
2025	4,0
2026	4,0
2027	4,1
2028	4,2
2029	4,2

Di seguito, il prospetto con evidenza degli oneri complessivi.

**Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla  
Gestione separata**

<b>Anno</b>	<b>Costo della prestazione</b>
	<b>importo annuo in milioni di euro oneri (+)/risparmi (-)</b>
2019	5,3
2020	10,7
2021	10,9
2022	11,1
2023	11,3
2024	11,4
2025	11,6
2026	11,7
2027	11,9
2028	12,1
2029	12,3

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

- c) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre, 2018, n. 145;
- d) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

**ARTICOLO 4 – ANPAL SERVIZI S.P.A.**

Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 e le risorse stanziare dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di Anpal servizi s.p.a..

Si conferma che la soppressione del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.

**ARTICOLO 5 – MISURE URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE INPS**

L'art. 12, comma 6, del D.L. n.4/2019, convertito, con modificazioni, nella Legge n.26/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.

La citata disposizione destina, pertanto, risorse finanziarie aggiuntive e straordinarie all'assunzione di personale dipendente dell'INPS. Il fabbisogno sostenibile è pari a 28.770 unità di personale, di cui 21.304 unità di area C, nel rispetto dei limiti finanziari ("spesa massima sostenibile") dell'ultima dotazione organica di cui alla determinazione presidenziale n.59/2017.

Le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione, di n.1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento.

Agli oneri derivanti dalle citate facoltà assunzionali straordinarie si provvede con le risorse stanziare dalla Legge sul reddito di cittadinanza, per cui la copertura finanziaria di cui all'autorizzazione di spesa è sufficiente ad assumere anche 1.003 unità di area C.

#### **ARTICOLO 6 – LSU/LPU**

L'articolo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2019 delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della Regione Calabria dei lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 7, decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468) e di pubblica utilità (di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78 comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La disposizione, pertanto, non comporta per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) e lettera b) e comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280) presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a carico del predetto Fondo.

#### **ARTICOLO 7 – ISEE**

Le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. Come è noto, la pre-compilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, ne migliora anche la *compliance*.

## **ARTICOLO 8 – FONDO DISABILI**

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.

## **CAPO II – CRISI AZIENDALI**

### **ARTICOLO 9 – SARDEGNA E SICILIA**

Il comma 1 assegna ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro nell'anno 2019 alla Regione Sardegna ai fini della prosecuzione, nell'anno 2019, dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, per un massimo di dodici mesi. Si conferma che l'articolo serve a prorogare gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della Regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020.

In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, per un massimo di dodici mesi, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore.

La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Il comma 2 destina ulteriori risorse alla Regione siciliana pari a 30 milioni di euro nell'anno 2019. All'onere derivante si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si precisa, infine, che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla Regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla Regione stessa.

Si conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del

Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto – come già detto – le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.

#### **ARTICOLO 10 - ISERNIA**

L'articolo estende le disposizioni dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia - nel limite massimo di spesa pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **ARTICOLO 11 - ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE**

L'articolo prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per le aziende del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità lavorative e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di garantire la continuità produttiva e mantenere stabili i livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi.

Ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali, n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019.

La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.

Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. Si fa presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).

Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:

**Numero medio mesi di  
esonero del contributo  
addizionale CIGS**

	N° decreto	
	102828	102688
9%	0,0	11,3
12%	8,0	7,9
15%	18,8	5,5

Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:

**Onere derivante dall'esonero contributi del  
contributo addizionale CIGS per la aziende di  
cui ai decreti 102828 1e 102688**

(Importi in milioni di euro)

	N° decreto		
	102828	102688	Totale
2019	10,0	0,8	<b>10,8</b>
2020	6,9	0,1	<b>7,0</b>

L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900.000,00 euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.

Agli oneri descritti, dunque, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato; quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla gestione a stralcio



separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2015, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono acquisite al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si conferma che l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti di copertura indicate presentano la necessaria disponibilità.

## **ARTICOLO 12 – POTENZIAMENTO STRUTTURA CRISI DI IMPRESA**

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e 1.000.000 euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

## **ARTICOLO 13 – AMMORTIZZATORI IN DEROGA**

L'articolo sostituisce il comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, che prevedeva di finanziare il trattamento di mobilità in deroga, di cui al comma 251, mediante le risorse regionali ancora disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione, previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La fonte di finanziamento doveva essere riconducibile a risorse proprie di ogni singola regione e provincia autonoma, con esclusione, quindi, di risorse di derivazione statale o europea/internazionale. Considerato, però, che dall'entrata in vigore della disposizione non è pervenuta alcuna comunicazione da parte delle regioni, si è giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento previsto per la mobilità in deroga non risponda alle esigenze dei territori regionali che, invece, potrebbero avere residue disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Al fine, pertanto, di non vanificare la concreta applicazione della misura, si ritiene di consentire di attingere alle risorse residue di cui all'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La sostenibilità finanziaria è garantita dalla preventiva verifica delle residue risorse da parte dell'INPS, che deve essere acquisita dalle regioni e province autonome in via preliminare e in difetto della quale non è possibile autorizzare i trattamenti.

Si è ritenuto, pertanto, di sostituire il comma 253, eliminando sia la comunicazione delle risorse disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia la previsione di un decreto interministeriale di attuazione, in quanto il rispetto del limite massimo di risorse è garantito dalla verifica indefettibile da parte dell'Inps che, quale ente erogatore, ha gli elementi per assicurare un costante monitoraggio delle risorse.

Non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante le restanti disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse già assegnate alle Regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Si conferma quindi l'assenza di nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto i trattamenti

saranno attivati solo ed unicamente in presenza di risorse residue già assegnate alle Regioni e Province autonome.

#### **ARTICOLO 14 – FONDO PER RIDURRE I PREZZI DELL'ENERGIA PER LE IMPRESE E PER EVITARE CRISI OCCUPAZIONALI NELLE AREE DOVE È PREVISTA LA CHIUSURA DELLE CENTRALI A CARBONE**

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra", i proventi delle aste delle quote CO2 sono versati al GSE e da quest'ultimo trasferiti in apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato.

Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati secondo quanto stabilito dai commi 5 e 6 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo e da altre disposizioni in materia finanziaria e fiscale, introdotte con successivi decreti legge (D.L. n. 148/2017, D.L. n. 119-2018) e legge di bilancio (Legge n. 205/2017).

Ai sensi dell'art. 19 comma 5 del Decreto legislativo n. 30 del 2013 il 50% delle risorse è destinato al "fondo ammortamento dei titoli di Stato", mentre il rimanente 50% è a sua volta suddiviso e assegnato nella misura del 70% al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per interventi per la decarbonizzazione, e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico per interventi di promozione dell'efficienza energetica.

I proventi delle aste relative all'annualità 2018 già effettuate ammontano a circa 1.500 milioni di euro, in forte aumento rispetto ai circa 550 milioni di euro relativi all'annualità 2017 e, pertanto, risultano risorse aggiuntive per circa 1.000 milioni di euro.

Come riconosciuto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le imprese italiane sottoposte ad *Emissions Trading* risentono ormai da anni della pesante distorsione del mercato interno dovuta alla mancata compensazione a livello nazionale dei costi indiretti delle quote trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica (Carbon Leakage indiretto).

Come è noto l'Italia non prevede alcuna forma di compensazione per i costi indiretti ingenerati dal trasferimento in bolletta del costo della CO<sub>2</sub>, mentre un numero considerevole di Stati Membri dell'Unione Europea, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Olanda, Belgio e Grecia si avvale, in taluni casi già dal 2013, delle Linee Guida sugli Aiuti di Stato adottate nel 2012 dalla Commissione Europea per compensare le proprie industrie.

La stessa Autorità garante rileva come: *"la mancata successiva effettiva definizione in Italia di tali misure finanziarie compensative, a fronte del fatto che altri Stati membri – tra cui Germania, Inghilterra, Spagna e Olanda - hanno già adottato misure finanziarie ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 6, della Direttiva ETS (quindi consentendo alle imprese [] ubicate nei rispettivi territori di beneficiare di aiuti finanziari ad hoc determinati sulla base dei criteri dettati dalla Commissione), determina una chiara distorsione della concorrenza nella forma di una differente implementazione della normativa ETS nei diversi Stati membri dell'Unione europea ed in particolare, per quanto di interesse dell'Autorità, un evidente svantaggio competitivo per le imprese italiane nei confronti dei concorrenti comunitari che beneficino di un programma di misure compensative predisposte dallo Stato membro nel cui territorio sono situati"*.

Infatti, contrariamente ai costi diretti, non esiste un approccio armonizzato comune per il risarcimento dei costi indiretti: la compensazione rientra nella discrezionalità degli Stati membri e soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato nell'ETS. Attualmente, gli Stati membri potrebbero compensare nel 2018 fino all'80% e nel 2019 fino al 75%, dei costi indiretti delle loro imprese eleggibili.

Nel 2018, undici Stati Membri e la Norvegia compensavano i costi indiretti. Il Lussemburgo e la Regione della Vallonia sono stati gli schemi più recenti approvati dalla Commissione UE mentre recentemente Repubblica Ceca e Polonia hanno deciso che la compensazione inizi dal 2021.

La tabella seguente mostra la compensazione dei costi indiretti negli Stati membri per gli anni 2016 e 2017. A proposito della percentuale di incidenza sul totale delle entrate dalle aste, si ricorda che secondo la nuova direttiva ETS gli Stati Membri dovrebbero destinare a compensazione indiretta non più del 25% del totale delle proprie entrate dalle aste.

*Table 2: Indirect costs compensation and total auction revenues – 2016 and 2017*

<b>Member State</b>	<b>Compensation paid for 2016 (€ million)</b>	<b>Auction revenues 2016 (€ million)</b>	<b>Percentage</b>	<b>Compensation paid for 2017 (€ million)</b>	<b>Auction revenues 2017 (€ million)</b>	<b>Percentage</b>
<b>Flanders</b>	46.75	56.92	82.14%	31.72	76.14	41.67%
<b>Netherlands</b>	53.59	142.61	37.58%	36.9	190.71	19.35%
<b>Germany</b>	288.72	850.39	33.95%	202.21	1,146.82	17.63%
<b>UK</b>	19	424.33	4.48%	17.16	566.48	3.03%
<b>Spain</b>	71.44	369.46	19.34%	66.64*	493.55	13.50%
<b>France</b>	135.15	234.68	57.59%	98.73	313.40	31.50%
<b>Slovakia</b>	10	65.05	15.37%	10	87.06	11.49%
<b>Finland</b>	37.91	71.22	53.22%	26.75	95.26	28.08%
<b>Latvia</b>	1.04	11.5	8.70%	0.24	15.39	1.54%
<b>Greece</b>	12.4	148.05	8.38%	12.44	198.03	6.28%

*Note: For Spain only the preliminary data is available, the final amount is expected to be slightly higher*  
*Source: ERCST elaborations on Member States reports on indirect costs compensation, 2019*

Il fine della proposta normativa è pertanto di utilizzare parte delle risorse aggiuntive rispetto a un tetto prestabilito di entrata, pari a 1000 milioni di euro l'anno, fino ad un massimo di 250 milioni di euro, per ridurre il costo per l'energia per le imprese soggette alla normativa europea ETS. In

particolare, la misura è destinata alle imprese, individuate ai sensi dell'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE e s.m.i., quali appartenenti ai settori o ai sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, come individuate dalla decisione della Commissione Europea del 27 ottobre 2014 n. 2014/746/UE per il periodo 2015-2019 e dalla bozza di decisione della Commissione Europea del 15 febbraio 2019 per il periodo 2021-2030.

La norma istituisce un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, denominato "*Fondo per il carbon leakage indiretto*", nel quale far confluire le predette risorse, per essere poi riassegnate alle imprese. La applicazione della norma è soggetta a notifica alla Commissione europea.

Un altro campo di intervento della norma è quello di evitare crisi occupazionali nelle aree dove in base al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la cui versione definitiva dovrà essere inviata alla Commissione Europea entro il 2019, è prevista la chiusura delle centrali a carbone attualmente operanti. Si tratta delle centrali di Monfalcone, Brescia, Fusina, La Spezia, Bastardo, Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud, Fiumesanto e Sulcis. Nelle riunioni tecniche tenutesi presso il MISE è emersa la forte preoccupazione da parte sindacale per il forte calo dell'occupazione connesso a tali chiusure, pur in presenza in alcuni casi di interventi di riconversione delle centrali con centrali a gas. Occorre quindi pensare a progetti di riqualificazione e riconversione della occupazione locale, per evitare l'aggravarsi di crisi locali.

La possibilità di utilizzo dei proventi delle aste CO2 per tali iniziative è espressamente prevista dalla Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (art. 10, comma 3, lettera k) per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un'economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in coordinamento con le parti sociali.

Una quota di 20 milioni annui dei proventi verrebbe perciò destinata a un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico per finanziare tali interventi di riconversione della occupazione locale, per un periodo dal 2020 fino al 2024.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto destina a tale compensazione una quota, comunque contingentata entro 250 milioni di euro annui, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse.

Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 800 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà crescente nei prossimi anni. Solo una parte di tali maggiori entrate andrebbe a finanziare il fondo mentre la quota restante andrebbe all'ammortamento dei titoli del debito pubblico.

Le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione delle misura che la Commissione può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costante aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota di 250 milioni destinata al Fondo di compensazione.

